

Sp. per bello o solo up del foglio  
Bened. L. Civile in Trani

1847  
N. 653

Al Signor  
Città

Udienza tenuta dalla Gran Corte Civile  
residente in Trani, oggi giorno ventitré aprile  
mille ottocento quarantasette.

Li 23 aprile 1847

Nella causa iscritta a ruolo gl. n. 14090 -

Presenti i Signori  
D. Caputo Bonanni  
Presidente  
D. Simionelli Giudice col grado di  
D. G. C. Criminale  
Filippo Morelli  
Ciro Longo  
Gabriele Solimonic  
Tommaso Pazzicalupo  
Carlo Bonfanti  
D. Pasquale Pannuone  
gl. del G. C.  
Città

Tr. D. Domenico Lancellotti, proprietario  
domiciliato in Bisceglie, appellante, patro-  
cinato da D. Giovanni Battista Casale -

D. Ottavio Tappanti, gentiluomo, proprietario  
domiciliato in Bisceglie, appellato, patrocinato  
da D. Pietro Azzella -

E D. Pietro D'Avanzo, patrocinatore pres. e  
i Collegj giudiziari di Trani, ivi domiciliato,  
appellato, patrocinato da se medesimo.

In continuazione della Udienza del di  
ventuno dell'andante, nella quale si inter-  
sero le conclusioni de' Signori Casale,  
Azzella, e D'Avanzo. -

La Gran Corte Civile ha devoto le se-  
quenti quistioni -

Quando il Duccio

Quando nei capitoli di vendita nel prezzo  
de' fondi esposti venali non si  
pubilisce col moltiplice fondiario  
i termini dello articolo 33, ma  
con lo appresso, la separazione  
della fondiaria dovrà farsi moltip-  
licata.

adi 7 Maggio 1847. Si è risolto  
per il Sr. D. Pietro D'Azello reg.  
a. di Spani D. 476. L. 3. v. 315.  
D. 24. v. 6. 1.º g.º 20. - D. 24. g.º 3.  
Per 14 mesi diff. D. 8. 80 =  
L. 2. D. 7. 00. Il Res. S. P. h.  
altre -

Il cinque per cento?  
La si è luogo a danni ed interessi  
Sti dal signor Jopputi? - Nell  
fermativa, in che questi con  
3.ª che per le spese?

~ Su la prima  
Attechè è un principio di univ  
giustizia, che in caso di vendita  
il capitale, quale resta preso al  
compratore per far fronte ai  
pesi reali gravitanti sullo im  
mobile, deve valutarsi a quella  
stessa ragione che si è valutato  
il fondo per stabilirne il prezzo  
loro di pesi.

È conseguenza di questo pr  
cipio, che nelle vendite giudic  
rie se il valore lordo del fon  
si stabilirà con la norma de  
lo art. 33 Legge di espropria  
moltiplicandosi venticinque ve  
lo imponibile, essendo suffic  
do che si mette in espropria  
torrà calcolare poi per 25  
la fondiaria che si paga  
l'anno, e depurando quel  
valore dal primo, la cifra  
resta sarà il prezzo reale per  
quale si espone in vendita  
un fondo. Ma quando le spese

Il signor Jopputi  
D. 24. g.º 3.  
D. 24. g.º 3.  
D. 24. g.º 3.  
D. 24. g.º 3.

enumerazione

non sono contenti del prezzo di valutazione e vogliono che lo apprezzi porti il prezzo del fondo al giusto valore, allora la deduzione del capitale dei pesi non deve farsi col moltiplico di 25 o 20 volte i pesi medesimi, ma sibbene col dare capitale ai pesi al cinque per cento, essendo questo il giusto valore, secondo il modo costante di valutazione.

Espero la Legge che dà due mezzi di stabilire il prezzo lordo del fondo, l'uno col moltiplico fondiario, giusta l'articolo 33. Leg. di Esp.<sup>a</sup>, l'altro con lo apprezzo, non ha dato norma come valutarli i pesi, e dedursi, quando è parlato della formazione del quaderno di vendita con le Art. 36 Legge citata.

Il silenzio del Legislatore in questo articolo dichiaro, che il capitale dei pesi va calcolato con le norme medesime con le quali si fissa il prezzo lordo

non sono contenti del prezzo di valutazione e vogliono che lo apprezzi porti il prezzo del fondo al giusto valore, allora la deduzione del capitale dei pesi non deve farsi col moltiplico di 25 o 20 volte i pesi medesimi, ma sibbene col dare capitale ai pesi al cinque per cento, essendo questo il giusto valore, secondo il modo costante di valutazione.

Il  
L  
L

memoria

specie, si vede esatto il calcolo  
del debitore e appropriato; per  
che le parti convengono che  
pel fondo Cappelli il contri-  
buto annuale era di Ducati  
undeci e grani 57. Dando capi-  
tale a questo contributo al cin-  
que per cento, presenta una ci-  
fra di Ducati 231: 40 = Togli-  
dosi questa cifra dai Ducati  
1970 giusto prezzo dato dai periti  
al fondo, ma lordo del contri-  
buto fondiario, si avrà una ci-  
fra netta di Ducati 1738: 60  
Così pure pel fondo Lappia  
il cui valore lordo di fondiario  
è stato dai periti fissato a Ducati  
11473 e grana 75 = Non vi è dub-  
bio, che per questo il contributo  
fondiario dell'anno era di Ducati  
710 = Il capitale di questo prezzo  
al cinque per cento è di Ducati  
duemila; quindi deducasi que-  
sta cifra dal prezzo lordo di fon-  
diario, e si avrà che il prezzo  
netto è di Ducati 1273 e grana 75

Questo per tale a solo a solo foglio  
 di Carlo della R. C. Avellana  
 L. L. L. L.  
 Carlo

E poichè tali cose il debite-  
 re espropriato chiedeva con  
 l'innocente, il Tribunale non  
 douca questo rigettare.

La Gran Corte però, ritenen-  
 do che il prezzo netto dei  
 fondi pe' quali si respon-  
 gono venali, è per Cappelli  
 Quattromille settecento tre-  
 sotto e grani settanta = per  
 Lappino Quattromille duecen-  
 to settantatre e grani settan-  
 tacinque, ritiene come se  
 la aggiudicazione prepara-  
 toria fosse stata per questo  
 prezzo pronunciata, per ciò  
 che essa essendo stata cele-  
 brata senza l'intervento  
 de' terzi, pe' l'creditore è  
 necessaria l'aggiudicazione,  
 in quisa che esso non può  
 dire « non avrei preso i fondi

Quattromille duecento  
 Lappino

se il prezzo fissato, nel caso  
soli di vendita fosse stato  
quello che ora si stabilisce  
D'altronde, se nell'aggiu-  
stione definitiva vi saranno  
oblatori che aumentino  
prezzo, i creditori sono  
dal dovere di prendersi  
fondi pel valore fissato,  
potranno concorrere al-  
lore ad essi piacere; per-  
che se ordinasse di produrre  
nuovamente alla pro-  
cedura, si farebbe gran  
perdita di spese, senza  
queste potessero produrre  
un vantaggio.

~ Su la 2.<sup>a</sup> ~

Stesso che la Gran  
facendo dritto allo inter-  
vento, deve giudicare  
di quella domanda.

Dannillo di danni, che il  
Signor Topputi avanzava  
in primo esame contro il  
Signor De' Biengo, come colui  
che fatto avea il quaderno  
di vendita, e che il Tribu-  
nale giustamente non  
guardava, per avere riget-  
tato lo incidente. —

Questi danni sono giustamente  
chiesti, perciocchè  
il Signor Topputi si sente  
per non essersi il Signor  
de Biengo uniformato alla  
Legge - Art. 1336 Leggi civili.  
Questi però non si possono  
estendere oltre delle spese  
del giudizio che il Signor  
Topputi avrà erogate = Artico-  
lo millecentoquattro 1104. —

La Ba. quif. ma

Atto che il debitore <sup>effproprio</sup>  
to resta vittorioso nell  
incidente; ma egli avrebbe  
potuto in tempo più oppo  
tuno far conoscere quella  
che ora ha avvertito, senza  
fare inoltrare le parti  
negli atti giudiziari, proce  
dendo spese; quindi quelle  
dell'attuale giudizio saranno  
compensate.

- Per tali ragioni. -

La Gran Corte Civile, prom  
ziando definitivamente  
sullo appello prodotto dal sig.  
Lancellotti nel trentuno Ma  
zo mille ottocento quaranta  
sette avverso la sentenza  
del Tribunale Civile di Trani  
del ventifette detto mese ed  
anno, ordinare dispone quanto



1.<sup>o</sup> Rivoca la sentenza appellata,  
ed ordina che il fondo Cappelli  
si esponga venale nel prezzo  
netto di fondiaria di quattromille  
settecento trentotto e grana  
sestanta. —

2.<sup>o</sup> Che il prezzo netto di fondiaria  
del fondo Lappina sia di qua-  
rantaquattro mille duecentosettanta tre, e  
grani settantacinque; a quale  
effetto ordina che per questo  
prezzo resti fissata l'aggiudica-  
zione preparatoria, e che si proceda  
agli atti posteriori. —

3.<sup>o</sup> Compensa le spese fra i Signori  
Toppuoti e Lancellotti. —

4.<sup>o</sup> Facendo poi dritto alla chia-  
mata in guarantia, condan-  
na il Signor Di Benzo  
a pagare al Signor Top-  
puti tutte le spese da costui  
fatte per la presente  
causa dell'incidente eleva-  
to dal Signor Lancellotti,

liquidate indovate sessantano e qua-  
rantaquattro e mezzo in luogo il registro  
della spedizione. —

Nella liquidazione non è comp  
fo il compenso all' avvocato  
qualora fosse dovuto.  
hominij.

Genaro del Rucio

Genaro 822  
Pring  
S. S.

6770

per l'aver visato maggior esu  
66. nob. 351 di 20 me. e 1/2 cento l'anno

petitio

Stilio

Genaro  
Pring